



Protocollo N° (allegato a PEC)
Classifica 014-10
Fascicolo 2025/5
Riferimento Protocollo n. 27465/2025

Pesaro, lì 07/07/2025

ORDINANZA N. 47/A/25 del 07/07/2025

OGGETTO: S.P. n° 37 "SASSORVARO". Emissione di ordinanza di interdizione al transito pedonale sul ponte della diga di Mercatale interessato da lavori di straordinaria manutenzione, al km 0+250 della s.p.n.37 "Sassocorvaro" in corrispondenza del restringimento di carreggiata con regolamentazione del transito a senso unico alternato con impianto semaforico, dal 07/07/2025 fino al termine dei lavori

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

"VIABILITÀ – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA"

PREMESSO CHE con protocollo n. 27465 del 07/07/2025, il TITOLARE DELL'E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" ha presentato la proposta sotto riportata:

"PREMESSO:

- *Che in data 02/07/2025 sono stati consegnati i lavori di straordinaria manutenzione del ponte di cui all'oggetto all'operatore economico Pretelli S.R.L. di Urbino (PU) appaltati con determinazione dirigenziale n. 1418 del 17/10/2024;*

- *Che a causa della tipologia delle lavorazioni, che comportano il restringimento della carreggiata sul ponte ad una sola corsia di marcia, si è provveduto ad emanare l'ordinanza n. 41/A/2025 del 30/06/2025 di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico;*

CONSIDERATO:

- *Che dopo le operazioni di accantieramento si è potuto constatare una situazione di potenziale pericolo per il transito dei pedoni in quanto il restringimento della carreggiata non consente il passaggio contemporaneo in sicurezza di veicoli e pedoni;*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

Il sottoscritto Titolare dell'E.Q. 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro",

PROPONE:

L'istituzione del divieto di transito dei pedoni nel tratto stradale sul ponte ubicato al km 0+250 della S.P. n. 37 "Sassocorvaro", al di fuori del centro abitato, interessato dai lavori di manutenzione straordinaria, in corrispondenza del restringimento di carreggiata con regolamentazione del transito a senso unico alternato con impianto semaforico a partire dalle ore 7:00 del giorno 07/07/2025 per 90 giorni e comunque fino al termine dei lavori;

Di ordinare che l'apposizione della relativa segnaletica verticale conforme al Codice della Strada e al Piano Operativo di Sicurezza sarà a cura e spese dell'Appaltatore PRETELLI S.R.L., che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale ;



L'Appaltatore PRETELLI S.R.L. è indicato quale unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria;

Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'Impresa esecutrice dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino.”

VISTA E CONDIVISA la proposta indicata;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e garantire al tempo stesso fluidità e sicurezza alla circolazione stradale;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e il D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.Lgs. del 10/09/93 n. 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante: “Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Il divieto di transito dei pedoni nel tratto stradale sul ponte ubicato al km 0+250 della S.P. n° 37 “SASSORVARO”, al di fuori del centro abitato, a partire dalle ore 07:00 del giorno 07/07/2025 per 90 giorni e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione della presente ordinanza è affidata all'Appaltatore Pretelli S.R.L.di Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale;
- La segnaletica verticale sarà posta in opera a cura e spese dell'Appaltatore Pretelli S.R.L., che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza;
- L'Impresa esecutrice PRETELLI S.R.L. Di Urbino è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando la Provincia di Pesaro e Urbino da qualsiasi controversia anche giudiziaria;



- Ad ogni variazione all'organizzazione della circolazione stradale, l'impresa dovrà preventivamente dare comunicazione alla Provincia di Pesaro e Urbino”;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino al termine dei lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

Dott. Ing. Mario Primavera

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)